



**COMUNE DI STORO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di consiglio n. 9 del 26.05.2016

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## ART. 1 -OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante nel territorio del Comune di Storo.

## ART. 2 – DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento deve intendersi:

*posteggio*: la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;

*mercato periodico*: la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio il commercio su aree pubbliche;

*mercato saltuario*: (comunemente detto fiera) che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;

*posteggi isolati*: posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno.

*spuntisti*: si intendono gli esercenti il commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione di posteggio, in possesso di regolare autorizzazione, inseriti nell'apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del posteggio in sostituzione temporanea di eventuali titolari assenti o dell'assegnazione definitiva in caso di disponibilità del posteggio per revoca, rinuncia o ampliamento dell'area di mercato.

*operazione di assegnazione dei posteggi o spunta*: l'assegnazione temporanea, per la sola giornata, agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell'assenza dei titolari.

*commercio itinerante*: commercio su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati, e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

## 3.- AREE DI MERCATO PRIVATE

1.- Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali.

2.- Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni ed i divieti posti per la tutela delle aree aventi valore

archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3.- Quanto previsto dal presente articolo può valere anche quale possibile alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

#### **ART. 4 - TIPOLOGIE DI POSTEGGIO**

1.- I settori merceologici ammessi nei mercati si dividono in:

- a) generi alimentari;
- b) generi non alimentari;

2.- E' fatta salva la possibilità di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata e assicurare, in particolare, la continuità del servizio di somministrazione.

3.- Nell'ambito dei mercati periodici e saltuari il Comune individua posteggi riservati ai produttori agricoli fino ad un massimo del 5% dei posteggi mercatali, assicurando in ogni caso, per frazioni inferiori, la presenza di almeno un posteggio riservato. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.

4. E' ammessa la partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (volantinaggio, promozioni culturali, beneficenza, solidarietà sociale, iniziative politiche) e da parte di artigiani iscritti all'Albo che vendono esclusivamente i propri prodotti, sempre che gli stessi non siano di intralcio alla circolazione. Resta fatta salva, se necessaria, la concessione dell'occupazione di suolo pubblico.

#### **ART. 5 – AMMISSIONE AI MERCATI**

1.- Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio.

2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.

#### **ART. 6 – CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1.- Nella concessione di posteggio vengono individuati i seguenti elementi:

- a) Il titolare;
- b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
- d) la durata della concessione;
- e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;

f) i richiami al pagamento del canone Cosap, tassa rifiuti e canone di posteggio.

2.- La concessione di posteggio deve essere conservata unitamente alla SCIA presentata per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza.

3.- L'assegnazione di posteggi resisi disponibili (per revoca o rinuncia) o di nuova istituzione in mercati già esistenti, è disposta, sempre nel rispetto del settore o della tipologia merceologica eventualmente stabilita per il posteggio, a favore dei soggetti che risultano validamente inseriti nella graduatoria per i non titolari di posteggio fisso di quello specifico mercato in ordine decrescente, sulla base del punteggio maturato.

4.- Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista, l'offerta di assegnazione procede seguendo l'ordine di graduatoria. Il rinunciatario rimane iscritto in graduatoria con lo stesso punteggio maturato.

5.- In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 8.

#### **ART. 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO**

1.- La durata delle concessioni di posteggio nei mercati periodici e saltuari e nei posteggi isolati è fissata in 12 anni, al fine di garantire all'operatore economico una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

2.- La durata delle concessioni per i posteggi isolati può essere accordata con il concessionario del posteggio medesimo per un periodo inferiore ad anni 12, in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.

3.- Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.

#### **ART. 8 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

1.- L'operatore titolare di posteggio fisso, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'operazione di spunta, è ritenuto assente ed il relativo posteggio viene considerato disponibile all'assegnazione temporanea.

2.- Per ogni mercato presente sul territorio comunale viene stilata una graduatoria per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare della relativa concessione, sulla base dell'anzianità di frequenza sul mercato.

3.- Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che abbiano presentato al Comune di Storo la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa ad un determinato mercato.

4.- La graduatoria viene formulata attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 1 (uno) punto. Per "presenza" deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare dell'autorizzazione/SCIA, all'operazione di assegnazione temporanea dei posteggi resi

liberi per assenza del titolare della concessione, che è svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito seguendo l'ordine decrescente di graduatoria. Detta operazione deve avvenire negli orari definiti.

5.- A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

6.- Non sarà assegnato alcun punteggio agli spuntisti presenti alle operazioni di assegnazione privi della merce e delle attrezzature nonché di personale addetto alle operazioni di vendita o che rifiutino il posteggio offerto.

7.- L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari è disposta, a prescindere dal settore merceologico, ad eccezione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

8.- La graduatoria è aggiornata ogni sei mesi per i mercati periodici e una volta all'anno per i mercati saltuari (fiere).

10.- Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio.

11.- A conclusione dell'operazione di spunta, gli operatori titolari di concessione possono chiedere lo spostamento in altro posteggio non occupato, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, nel caso in cui si trovino in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli altri operatori regolarmente presenti.

12.- In relazione alla graduatoria dei mercati periodici, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore dovrà presentare nuova istanza.

13.- Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate ai sensi del successivo art. 10.

## **ART. 9 – SUBINGRESSO**

1.- Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.

2.- Il titolare che cede o affitta l'azienda commerciale, o chi cessa il periodo di affittanza deve comunicare la cessazione al Comune, restituendo l'originale dell'autorizzazione/SCIA presentata e l'originale della concessione di posteggio.

3.- La SCIA relativa al subingresso è inoltrata al Comune di Storo, a seguito della comunicazione di cui al punto precedente, contestualmente alla domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico cui si riferisce il subentro.

4.- Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del

posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.

5.- Entro n. 7 giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare SCIA/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata.

#### **ART. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo. Trascorso tale termine l'assenza è considerata ingiustificata.

2. I posteggi revocati vengono soppressi e pertanto non riassegnati qualora sussistono esigenze di riduzione del numero dei posteggi nel mercato legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza.

#### **ART. 11 - LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI**

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento viene disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:

- a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
- b) causa di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, devono essere adeguatamente documentate e motivate le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettua un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2.- L'ordinanza viene emessa con congruo anticipo e comunque almeno quindici giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.

3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. E' fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.

b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;

c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;

d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).

4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.

5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.

6.- Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento viene disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

#### **ART. 12 - AMPLIAMENTO DEI MERCATI**

Il Comune, previa acquisizione del parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può procedere all'ampliamento delle aree mercatali esistenti, individuando posteggi riservati ai produttori agricoli.

#### **ART. 13 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dal consiglio comunale, nei seguenti casi:

a) assenza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;

b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

#### **ART. 14 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI**

1.- I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area approvata dal Comune.

2.- L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.

3.- Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.

4.- Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.

5.- La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

#### **ART. 15 - COMMERCIO ITINERANTE**

1.- E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle aree destinate ai mercati e nelle vie limitrofe durante il loro svolgimento.

2.- Per esigenze di viabilità o di parcheggio, per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o in presenza di motivate ragioni d'interesse pubblico, il Sindaco può con apposita ordinanza vietare la vendita in forma itinerante in determinate località.

3.- E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune; è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.

#### **ART. 16 - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI**

1.- Il Comune, previa acquisizione del parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può istituire nuovi mercati nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.

2.- L'individuazione delle aree per il mercato viene effettuata con riferimento alla disponibilità di aree pubbliche o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, compatibilmente con le valutazioni di pianificazione urbanistica, di viabilità e sicurezza, conformemente a quanto disposto dagli indirizzi provinciali.

3.- Il Comune individua posteggi riservati ai produttori agricoli fino ad un massimo del 5% dei posteggi mercatali, assicurando in ogni caso, per frazioni inferiori, la presenza di almeno un posteggio riservato. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.

#### **ART. 17 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE**

1. Ai fini dell'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi ai mercati periodici e saltuari di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità per la formazione della graduatoria:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della merce a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;

4.- A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese con la seguente ripartizione dei punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni= punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50

- anzianità di iscrizione oltre i 10 anni= punti 60.

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

5.- L'avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi potrà prevedere dei sub-punteggi e/o ulteriori e diverse specificazioni per ogni criterio individuato dal comma 1 nonché ulteriori criteri individuati dall'Amministrazione Comunale avuto riguardo alla localizzazione dei mercati ed alle tradizioni locali.

6.- Qualora le richieste di partecipazione a mercati di nuova istituzione eccedano il numero effettivo di posteggi disponibili, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria di spunta prevista per il mercato cui si riferiscono, in base all'ordine temporale di presentazione delle domande.

## **ART. 18 – ISTITUZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI**

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta dal Comune in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.

2.- L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici per quanto compatibili.

3.- In caso di assenza giornaliera dal mercato del titolare, il relativo posteggio non viene assegnato in via temporanea ad altri operatori ma resta vacante.

### **ART. 19 – ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita per gli esercizi al dettaglio.

### **ART. 20 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO**

1.- I mercati comunali istituiti su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di accesso e sgombero dall'area stabilita dal Comune, che definisce anche l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".

2.- Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario stabilito per l'inizio dello sgombero dell'area, salvo casi di comprovata forza maggiore quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci o improrogabili esigenze personali. In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.

3.- E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

4.- Le medesime disposizioni si applicano per quanto compatibili con i posteggi isolati.

### **ART. 21 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA**

1.- Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.

2.- L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.

### **ART. 22 -ALLESTIMENTI DEI BANCHI**

1. L'operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.

2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.

3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.

4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.

5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.

6.- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e del regolamento Cosap per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa.

### **ART. 23 -SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO**

1.- Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione, alla raccolta dei rifiuti del posteggio ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori collocati presso le aree destinate alla raccolta differenziata presenti sul territorio. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolci o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.

### **ART. 24 - VIABILITA'**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.

2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

### **ART. 25 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO**

1.- La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini ed alla parte sporgente non venga appesa merce o altri oggetti.

2.- Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.

### **ART. 26 - DIVIETI**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:

- a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
- b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
- c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
- d) tenere cani od altri animali fatto salvo quanto eventualmente disposto dal regolamento comunale di polizia urbana/detenzione animali (da valutare caso per caso);
- e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
- f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.

2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).

3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.

4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

#### **ART. 27 -VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI**

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ART. 28 -RESPONSABILITA'**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.

2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

#### **ART. 29 - SORVEGLIANZA ED ELENCHI**

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata dagli agenti del Corpo di Polizia locale o da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.

2.- La vigilanza igienico-sanitaria è svolta dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

### **ART. 30 -SANZIONI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono attenersi alle norme elencate nel presente Regolamento, alle leggi di settore, alle disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti, nonché alle direttive impartite con eventuali ordinanze del Sindaco.

2.- Gli incaricati di cui all'articolo precedente e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi della legge e del regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

3. Per il mancato o parziale pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi 6 se si tratta di mercato periodico e per l'edizione successiva se si tratta di mercato saltuario. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione verrà revocata.

### **ART. 31 - HOBBISTI**

1.- Nell'ambito dell'istituzione di mercati il Comune può individuare appositi spazi riservati agli hobbisti, di cui la metà da assegnare in via prioritaria agli hobbisti residenti in provincia di Trento

2.- L'assegnazione dei posteggi avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso il Comune delle manifestazioni di interesse alla partecipazione da parte dei soggetti interessati ad ogni singolo mercato, in rapporto ai posteggi disponibili. I soggetti ammessi al mercato dovranno inoltre presentare al Comune domanda di concessione di suolo pubblico.

3.- Al fine di favorire i necessari criteri di rotazione fra tutti i potenziali soggetti interessati, non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto a due mercati consecutivi, salvo che le manifestazioni di interesse pervenute non coprano i posti disponibili e la riserva di posti di cui al comma 1 sia comunque garantita.

## INDICE

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE
- Art. 3 AREE DI MERCATO PRIVATE
- Art. 4 TIPOLOGIE DI POSTEGGIO
- Art. 5 AMMISSIONE AI MERCATI
- Art. 6 CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- Art. 7 DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
- Art. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
- Art. 9 SUBINGRESSO
- Art. 10 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 11 LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI
- Art. 12 AMPLIAMENTO DEI MERCATI
- Art. 13 SOPPRESSIONE DEI MERCATI
- Art. 14 DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI
- Art. 15 COMMERCIO ITINERANTE
- Art. 16 ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI
- Art. 17 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE
- Art. 18 ISTITUZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI
- Art. 19 ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- Art. 20 ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO
- Art. 21 REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA
- Art. 22 ALLESTIMENTI DEI BANCHI
- Art. 23 SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO
- Art. 24 VIABILITA'
- Art. 25 TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO
- Art. 26 DIVIETI
- Art. 27 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI
- Art. 28 RESPONSABILITA'
- Art. 29 SORVEGLIANZA ED ELENCHI
- Art. 30 SANZIONI
- Art. 31 HOBBISTI